



CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DI ANIMALE DOMESTICO

TRA

Azienda Agricola Stato Brado di Montanaro Silvia, corrente in via Vanti n. 1, Velo Veronese, P.IVA 04239830237, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig.ra Silvia Montanaro, CF MNTSLV89S66M172R, nata a Zevio (VR) il 26.11.1989 e residente in Velo Veronese (VR), via Vanti n. 1, di seguito denominata "Pensione"

Il/La sig./ra _____
CF _____
nato/a a _____, il _____
e residente in _____
Via _____
di seguito denominato "Proprietario"

Il proprietario e la Pensione sottoscrivono con la presente un rapporto di trasparenza reciproca sulle condizioni di salute generale del PET e, al momento dell'ingresso del Pet in Pensione, il proprietario deve fornire:

- il libretto sanitario in ordine (microchip e vaccini annuali);
- il presente contratto e i suoi allegati debitamente sottoscritti;
- test giardiosi con iter veterinario obbligatorio eseguiti entro i 10 mesi precedenti alla consegna del Pet;
- Copia dell'assicurazione del Pet in corso di validità;
- Il cibo del Pet

ART 1- PREMESSE

Le premesse e gli Allegati costituiscono parte essenziale del presente contratto.

- Per Pet si intende l'animale o gli animali d'affezione, specie cane, che saranno affidati per il servizio di pensione a Stato Brado;
- Si allegano anche la scheda tecnica con i dati del Pet, il prezioso e il modulo con le attività (Allegati), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto;

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue.

ART 2- CONDIZIONI DI INGRESSO DEL PET

- Il Proprietario, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di essere il legittimo proprietario dell'animale affidato alla Pensione e che lo stesso è munito di microchip/tatuaggio debitamente registrato presso la competente Autorità amministrativa, esonerando la Pensione da ogni responsabilità in merito alla veridicità/regolarità di dette incombenze amministrative. Il proprietario di un animale proveniente dall'estero, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara che il proprio animale possiede il passaporto e la vaccinazione antirabbica in corso di validità;
- Il Pet deve entrare nella struttura con libretto sanitario in ordine ed in corso di validità e non affetto da qualsivoglia malattia infettiva o contagiosa. In caso di inadempimento di tale requisito, il Pet non verrà accolto nella struttura e il proprietario dovrà provvedere a risarcire la struttura in caso di contagio imputabile al suo Pet;
- Il Proprietario si impegna a far eseguire al proprio Pet, prima dell'ingresso nella Pensione, l'**ITER VETERINARIO OBBLIGATORIO: microchip, vaccinazioni in corso di validità, sverminazione antiparassitaria e esame giardiosi (test delle feci) eseguita da veterinario massimo 10 mesi prima dell'introduzione del Pet nella Pensione.**

ART 3- CURE VETERINARIE URGENTI

- Nel caso si verificassero problemi sanitari urgenti e il Proprietario risultasse irreperibile, la Pensione provvederà a far intervenire il proprio ambulatorio veterinario di riferimento a propria esclusiva discrezione. Il relativo costo verrà addebitato separatamente con specifica fattura;

ART. 4 – ALIMENTAZIONE E TERAPIE

- Il mangime e/o eventuali terapie del PET vengono forniti dal proprietario e vengono somministrati nelle quantità e nelle misure da lui indicate. La struttura declina ogni responsabilità sulla salute del Pet legata alla scelta alimentare del proprietario o a terapie inappropriate;

- Nel caso in cui il Pet dovesse dover seguire una terapia farmacologica presso la Pensione, il Proprietario si impegna a fornire tutte le indicazioni per la corretta somministrazione della stessa e, inoltre, a consegnare alla Pensione copia della ricetta veterinaria. In ogni caso i farmaci avanzati dovranno essere ritirati dal Proprietario al termine del soggiorno del Pet.

ART 5– RITIRO DEL PET

- Il proprietario, scaduto il termine fissato per la custodia, si impegna a ritirare il proprio animale e a saldare il dovuto importo per il servizio, in caso contrario la Pensione riterrà l'animale abbandonato e provvederà secondo i termini di legge;

- Decorsi inutilmente 7 giorni dalla data concordata per il ritiro, la Pensione è esonerata da ogni responsabilità riguardo al Pet nei confronti del Proprietario. Con l'omesso ritiro, il Proprietario rinuncia espressamente alla proprietà del Pet e, pertanto, la Pensione potrà disporne come meglio ritiene, eventualmente dandolo in adozione a terzi, in gestione a un'associazione etc. Rispetto a ciò il Proprietario non potrà chiedere risarcimento danni e/o restituzione di alcunché e sarà, invece, obbligato a saldare il corrispettivo della permanenza del Pet presso la Pensione, oltre ad altre spese eventuali ed accessorie nonché al risarcimento di tutti i danni;

- Il proprietario si impegna a rispettare orari e date accordate di consegna e ritiro del Pet, e, nel caso di varianti, di comunicarlo tempestivamente allo staff della Pensione. Se il cane venisse ritirato anticipatamente dalla pensione, diversamente dalle date concordate, il proprietario si impegna a saldare l'intero importo preventivamente concordato.

ART 6 – COSTO DEL SERVIZIO

- Il costo del servizio della Pensione indicato nell'allegato denominato prezario, a cui integralmente si rimanda, varia a seconda del tempo di permanenza del Pet, della stagione e del numero di Pet affidati alla Pensione.

Le somme indicate si intendono al netto del cibo per il Pet che dovrà essere consegnato dal Proprietario alla Pensione;

- Il costo del servizio può variare in base alle complicità di gestione dovute a comportamenti estremi del Pet, dei quali, in ogni caso, il proprietario viene prontamente avvisato e tenuto al corrente. Nel caso di **cani mordaci**, il costo del servizio viene adeguato al rischio assunto. In questi casi il costo del servizio può essere aumentato fino ad un massimo di 30 euro per notte di permanenza del Pet, a seconda dell'impegno che quest'ultimo comporta e a libera discrezione della Pensione;

- Il Proprietario si accorda per la permanenza del proprio Pet presso la Pensione per iscritto, anche per le vie brevi;

- Durante il periodo di permanenza presso la Pensione, il Pet può beneficiare di servizi ludico-sportivi se precedentemente accordati con il Proprietario. Il costo previsto per le singole attività viene aggiunto a quello per la permanenza del Pet e comunicato, anche per le vie brevi, al Proprietario in base alle attività dallo stesso scelte;

- La somma totale dovuta deve essere versata dal Proprietario alla Pensione al momento del ritiro del Pet, mentre al momento della prenotazione della permanenza del Pet, deve essere versata una caparra, determinata discrezionalmente, caso per caso, dalla Pensione. Qualora il pensionamento dovesse superare le 30 notti si richiede il pagamento anticipato per l'intera permanenza del Pet al momento dell'ingresso di quest'ultimo.

ART 7 – DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA DELLA PENSIONE E DELLE ATTIVITÀ

Il proprietario che usufruisce dei servizi della Pensione dichiara, sottoscrivendo la presente, di aver preso visione della struttura, di conoscerne le peculiarità ed i principi gestionali, di essere altresì stato informato di tutti gli aspetti problematici che può comportare la detenzione del proprio animale presso di essa (es: graffi sotto le zampe dovute ai sassi, graffi sul muso dovuti alle reti, dissenteria dovuta a sbalzi climatici, contagio di parassitosi dovuti all'impossibilità di disinfezione del terreno, ecc..) e di acconsentire ad usufruirne rinunciando a far valere qualunque richiesta risarcitoria.

ART 8 – ASSICURAZIONE DEL PET

Il Pet deve essere assicurato per danni a terzi e copia di tale assicurazione deve essere inserita all'interno del libretto sanitario che deve essere consegnato in originale o in copia al momento della registrazione dell'animale presso la pensione, assieme al presente documento correttamente compilato e firmato. Il proprietario del Pet è responsabile dell'educazione del cane e di conseguenza del suo comportamento. Nel caso in cui il Proprietario non informi chiaramente e per iscritto il personale della struttura di potenziali atteggiamenti distruttivi o pericolosi del Pet, sia nei confronti di sé stesso, che nei confronti degli altri, persone e oggetti, lo stesso si fa pieno carico dei rischi implicati e manleva, pertanto, la Pensione da ogni responsabilità. Nel caso di danni ingenti causati dal Pet alla Pensione o alla Staff, il Proprietario del Pet si impegna, tramite assicurazione o in proprio, a risarcire la Pensione del di tutti i danni subiti.

ART 9 – RESPONSABILITÀ E MANLEVA

- La Pensione declina ogni responsabilità in caso di eventi fortuiti sgraditi quali decesso, malattie o infortuni subiti dal Pet durante la permanenza (dovuti anche ad atteggiamenti autodistruttivi dell'animale stesso), per cause non imputabili ad una scorretta gestione della Pensione e del suo staff. In qualsiasi caso il proprietario ne verrà immediatamente messo al corrente. Qualora il Proprietario fosse irreperibile e lo fossero altrettanto le figure designate quali responsabili in sua assenza, lo staff della Pensione provvede secondo propria discrezione a contattare il proprio veterinario di riferimento e a seguire le sue indicazioni. Il proprietario deve in questi casi provvedere al rimborso per intero delle spese sostenute dalla Pensione, rinunciando a far valere ogni eventuale diritto risarcitorio;
- Il Proprietario, in caso di sussistenza di patologie nell'animale, diagnosticate prima del suo ingresso presso la Pensione, deve obbligatoriamente darne atto al momento dell'accettazione del Pet in struttura mediante esibizione di idoneo certificato medico veterinario, ed esonera, in ogni caso, la Pensione da qualsiasi responsabilità, di qualsiasi natura sia, conseguente all'aggravarsi di dette patologie, ivi incluso il decesso, durante la permanenza dell'animale nella Pensione stessa;
- Il Proprietario esonera la Pensione, altresì, da ogni responsabilità, di qualsiasi natura essa sia, per le conseguenze, ivi compreso il decesso, derivanti al Pet a causa di malattie/patologie incubate dallo stesso prima dell'ingresso in Pensione ma manifestatesi durante la permanenza, ovvero, per patologie/malattie sottaciute e/o non dichiarate dal Proprietario alla Pensione al momento dell'accettazione del Pet;
- Nel caso in cui il Proprietario abbia sottaciuto e/o non dichiarato patologie/malattie inerenti all'animale affidato alla Pensione ciò comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto, con conseguente facoltà della Pensione di richiedere il risarcimento di ogni danno patito;
- Il Proprietario esonera la Pensione, da ogni responsabilità, di qualsiasi natura essa sia, e in ogni caso manleva la Pensione, per tutte le conseguenze derivanti ad altri animali ospiti presso la struttura a causa di malattie/patologie di cui sia portatore il proprio Pet;
- Il Proprietario esonera la Pensione, altresì, da ogni responsabilità, di qualsiasi natura essa sia, per tutte le conseguenze derivanti all'animale a causa di malattie/patologie improvvise e/o imprevedibili (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: infarto, autolesionismo, shock anafilattico etc), verificatesi durante la permanenza dell'animale presso la Pensione;
- Il Proprietario dichiara espressamente di assumersi ogni responsabilità e di manlevare, in ogni caso, la Pensione da qualsivoglia responsabilità, di qualunque natura essa sia, per danni che l'animale affidato alla struttura dovesse causare a persone e/o cose e/o altri animali durante il soggiorno presso la Pensione;

ART. 10 - CASI SPECIALI

- Nel caso di cani **"scavalcatore e saltatore"**, essendo la Pensione dotata di spazi di contenimento appositi, sarà premura del proprietario informare per iscritto, anche per le vie brevi, il personale sul potenziale tentativo di fuga del Pet, così da poterlo prevenire. Nel caso di omessa comunicazione, la Pensione è da ritenersi sollevata da ogni responsabilità;

- Nel caso in cui il Proprietario non informi chiaramente e per iscritto il personale della struttura di potenziali atteggiamenti distruttivi o pericolosi del Pet, sia nei confronti di sé stesso, che nei confronti degli altri, persone e oggetti, ad esempio nel caso di cani mordaci, il Proprietario stesso si fa pieno carico dei rischi implicati e manleva, pertanto, la Pensione da ogni responsabilità;

- Se lo desidera, il Proprietario può portare gli effetti personali del Pet quali cucce, coperte, ciotole e giochi, che verranno lasciati nel kennel con l'animale. Il Proprietario, tuttavia, rinuncia fin d'ora, a qualunque pretesa risarcitoria in caso di distruzione o danneggiamento durante la permanenza.

ART. 11 - AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Proprietario autorizza la Pensione al trattamento dei propri dati personali ai sensi e per gli effetti del d. lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE "GDPR" n. 2016/679. Il Proprietario autorizza, senza richiedere alcun compenso, la Pensione ad utilizzare immagini, video e foto ritraenti il Pet in oggetto per fini commerciali e/o di pubblicizzazione della Pensione stessa.

ART. 12 – FORO COMPETENTE

- Il Foro competente per ogni controversia inerente il presente contratto è unicamente il Foro di Verona.

Il cliente dichiara di aver ricevuto una copia del presente documento e di aver preso conoscenza di tutte le sopra estese clausole, in particolare delle clausole: Art. 3- Cure veterinarie urgenti; Art. 4 – Alimentazione e terapie; Art. 5– Ritiro del pet; Art. 6 – costo del servizio; art. 7- Dichiarazione di conoscenza della Pensione e della attività; art. 8– Assicurazione del Pet; Art. 9 – Responsabilità e Manleva; art. 10-Autorizzazione al trattamento dei dati personali; art. 11- Foro competente e di approvarle specificatamente, con riferimento agli artt. 1341 e 1342 del codice civile.

REFERENTE PER EMERGENZE

Se in caso di necessità il Proprietario non fosse reperibile

AUTORIZZA

il/la Sig./ra:.....

residente a

Via

Tel.....

a prendere qualsiasi decisione in mia vece o a recuperare il pet, in caso fossi
impossibilitato.

(allego copia documento identità)

IL PROPRIETARIO _____

DATA ____ / ____ / ____

Il contratto si ritiene valido per ogni soggiorno del cane

FIRMA _____

